



Numero 3 / 2026

Sabrina CASSAR

**Il lavoro dei minori nell'ambiente digitale:
inquadramento del fenomeno e prospettive di regolazione**

Il lavoro dei minori nell'ambiente digitale: inquadramento del fenomeno e prospettive di regolazione

Sabrina CASSAR

Professoressa Associata, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Sintesi: *Il contributo esamina la partecipazione dei minori alla produzione di contenuti digitali economicamente valorizzati, muovendo dalle nozioni di commercial sharenting, kid influencer e digital child labour. L'attenzione è rivolta alla possibile rilevanza giuslavoristica di tali attività e ai problemi di adattamento della disciplina vigente sul lavoro minorile. Sono quindi considerate le principali iniziative legislative italiane e, con un breve richiamo, l'esperienza francese. Ne emerge l'esigenza di soluzioni capaci di intercettare le nuove forme di attività dei minori nell'ambiente digitale, evitando che l'incertezza dei confini si traduca in un arretramento della tutela.*

Abstract: *This article examines minors' participation in the production of economically valuable digital content, drawing on the concepts of commercial sharenting, kid influencers and digital child labour. It focuses on the potential relevance of such activities from a labour law perspective and on the challenges of adapting the existing legal framework on child labour. It then considers the main Italian legislative initiatives, together with a brief reference to the French experience. The analysis highlights the need for solutions capable of addressing emerging forms of minors' activities in the digital environment, ensuring that uncertainty as to their boundaries does not result in diminished protection.*

Sommario: 1. Quando il gioco diventa lavoro: cenni introduttivi. 2. Dall'esposizione digitale alla produzione di valore: una questione (anche) terminologica. 3. La disciplina del lavoro minorile: coordinate essenziali e problemi di adattamento all'ambiente digitale. 4. Nuove istanze di tutela: uno sguardo alle proposte italiane di regolazione. 5. L'esperienza francese: la graduazione delle tutele tra lavoro e utilizzazione commerciale dell'immagine. 6. Considerazioni conclusive.

1. Quando il gioco diventa lavoro: cenni introduttivi.

La figura del c.d. *kid influencer*¹ si colloca nel più ampio contesto dell'*influencer marketing*, la cui crescente rilevanza economica² richiama l'attenzione anche del diritto del lavoro, ponendo in primo piano il problema della tutela del lavoro minorile.

L'esposizione mediatica dei minori non costituisce un fenomeno nuovo, avendo interessato dapprima la stampa, il cinema e la televisione, ma assume nell'ambiente digitale caratteristiche peculiari. I *social media*, infatti, si inseriscono nella quotidianità del minore, accentuandone la

¹ Per la questione terminologica si rinvia *ultra* al paragrafo 2.

² Per avere una dimensione del fenomeno Cfr. UPA – UNA Media Hub, *Influencer Marketing 2026*, dati presentati il 25 marzo 2026, secondo cui gli investimenti in *influencer marketing* in Italia, pari a 490 milioni di euro nel 2025 (+5% rispetto al 2024), sono stimati in 550 milioni di euro nel 2026, con una crescita del 12%. Cfr. <https://www.upa.it/static/upload/cs-/cs-im26.pdf>

vulnerabilità soprattutto quando lo spazio virtuale, da luogo di relazione, espressione e gioco, diviene anche sede (dematerializzata) di attività aventi valore economico.

La sovrapposizione tra queste diverse dimensioni rende più complesso individuare, nei processi di *content creation* che coinvolgono bambini e adolescenti³, il momento in cui la loro partecipazione oltrepassi la sfera meramente ricreativa per inserirsi nei processi di produzione e monetizzazione dei contenuti.

La precoce familiarità con le tecnologie, evocata dalla fortunata formula dei “nativi digitali”⁴, può rendere ancora meno percepibile tale passaggio, attenuando la distinzione tra forme di comunicazione *spontanee* e forme di partecipazione che trascendono il carattere meramente ludico.

La difficoltà di tracciare tale confine si riflette sul piano della qualificazione giuridica dell'attività, ponendo, nella prospettiva del diritto del lavoro, la questione di stabilire se e a quali condizioni il coinvolgimento del minore possa assumere una consistenza propriamente lavorativa.

A partire da questi interrogativi, il contributo propone un sintetico inquadramento delle nuove forme di coinvolgimento del minore nell'ambiente digitale, soffermandosi su talune criticità che emergono rispetto all'applicazione del vigente quadro normativo giuslavoristico.

L'analisi prende, inoltre, in considerazione il progressivo moltiplicarsi delle iniziative legislative nell'ordinamento italiano, espressione della crescente attenzione riservata alla materia e della ricerca di risposte regolative più adeguate alle sue specificità, anche alla luce dell'esperienza francese, prima ad aver introdotto una disciplina specifica.

2. Dall'esposizione digitale alla produzione di valore: una questione (anche) terminologica.

Un primo elemento di interesse emerge già sul piano terminologico.

È significativo osservare, infatti, come le diverse espressioni utilizzate per identificare il fenomeno, apparentemente contigue, ne riflettano anche l'evoluzione: tra le altre, *sharenting*, *commercial sharenting*, *content creation*, *kidfluencer* e *digital child labour* segnano il progressivo

³ Cfr. Terre des Hommes Italia – Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) – ALMED, Università Cattolica del Sacro Cuore, *Protagonisti consapevoli? La tutela dei minorenni nell'era dei family influencer*, 2025, ricerca esplorativa condotta su 20 profili di *family influencer* e 1.334 contenuti pubblicati su Instagram e TikTok. L'indagine rileva la presenza di minori in circa un contenuto su due e in uno sponsorizzato su quattro; in circa un terzo dei contenuti pubblicitari nei quali compaiono, inoltre, essi partecipano attivamente alla comunicazione commerciale. Significativo appare anche il dato relativo all'*engagement*: nei contenuti pubblicitari l'*engagement rate* medio passa dallo 0,59% in assenza di minori all'1,40% in loro presenza, mentre nei contenuti organici non si registra un analogo incremento (2,71% con minori e 3,73% senza). Pur nei limiti esplorativi della ricerca, tali dati sembrano evidenziare una specifica capacità della presenza e della partecipazione del minore di concorrere alla valorizzazione economica del contenuto commerciale. Per consultazione diretta: rapporto “*Protagonisti consapevoli?*” di ALMED in https://almed.unicatt.it/almed-family_influencer_booklet%202.pdf?utm.

⁴ Per la nozione di “nativi digitali”, v. M. Prensky, *Digital Natives, Digital Immigrants*, in *On the Horizon*, 2001, 9, 5, 1 ss. Si noti che diversi autori hanno tuttavia evidenziato come la precoce familiarità con le tecnologie digitali non coincida necessariamente con un'effettiva alfabetizzazione digitale o con la consapevolezza dei rischi connessi al loro utilizzo, specie da parte dei minori. In tal senso v., tra gli altri, S. Livingstone, J. Carr, J. Byrne, *One in Three: Internet Governance and Children's Rights*, UNICEF Innocenti, 2016; M. Giandoraggio, *I minori d'età e i social network: l'insostenibile leggerezza del post*, in *Danno e responsabilità*, 2024, 296 ss.

spostamento dell'attenzione dalla mera esposizione *online* del minore alla dimensione economica della sua partecipazione alla produzione dei contenuti.

Sul primo versante si colloca, anzitutto, lo *sharenting*⁵, con il quale si indica la pratica dei genitori di condividere *online* immagini, video e informazioni riguardanti i propri figli. Estranea, di per sé, a finalità di carattere economico, tale forma di condivisione risponde prevalentemente a esigenze di comunicazione o emulazione, non di rado accompagnate da una conoscenza solo parziale dei meccanismi delle piattaforme⁶. Non sorprende, pertanto, che il dibattito⁷ *de qua* si sia concentrato prevalentemente sulla reputazione digitale del minore e sugli effetti di un'esposizione decisa dai genitori prima che il figlio possa determinarne autonomamente contenuti e confini.

Il quadro muta, tuttavia, con il *commercial sharenting*, espressione dell'ingresso della condivisione familiare nelle dinamiche dell'*influencer economy* e della conseguente valorizzazione economica dell'immagine e della quotidianità del minore⁸.

Parallelamente si afferma la figura del *baby influencer*, *kidfluencer* o *child influencer*, riferita al minore che contribuisce, più o meno consapevolmente, alla produzione di contenuti digitali, alla costruzione dell'*audience* e alla promozione di prodotti, servizi o marchi. Tale denominazione pone, tuttavia, l'accento soprattutto sulla capacità del minore di influenzare il pubblico, lasciando sullo sfondo la natura e le modalità dell'attività svolta.

È proprio su questo diverso profilo che si innesta la nozione di *digital child labour*⁹: qui il minore non è più soltanto, certamente, oggetto della rappresentazione, ma concorre alla produzione di

⁵ Quanto alla genesi del termine, derivante dalla fusione di *sharing* e *parenting*, l'*Oxford English Dictionary* ne fa risalire al 2010 una prima, isolata attestazione, impiegata tuttavia in un'accezione diversa da quella attuale, per indicare la condivisione delle responsabilità connesse alla genitorialità o alla cura. È nel 2012 che Steven Leckart, in un articolo pubblicato sul *Wall Street Journal*, utilizza l'espressione *oversharenting*, contribuendo alla progressiva stabilizzazione del significato oggi corrente di *sharenting*, riferito alla pratica dei genitori di condividere attraverso i *social media* notizie, immagini o video riguardanti i propri figli.

⁶ Sul punto, cfr. la proposta di legge C. 1771 del 12 marzo 2024 (su cui v. infra), Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori, testo integrale in [⁷ Sulla nozione di *sharenting* e sui connessi profili di riservatezza, identità digitale e autodeterminazione del minore, v., tra gli altri, S.B. Steinberg, *Sharenting: Children's Privacy in the Age of Social Media*, in *Emory Law Journal*, 2017; A. Blum-Ross, S. Livingstone, "Sharenting," *Parent Blogging, and the Boundaries of the Digital Self*, in *Popular Communication*, 2017, 15, pp. 110-125; L. Plunkett, *Sharenting. Why We Should Think Before We Talk About Our Kids Online*, MIT Press, 2019; D. Caccioppo, "Sharenting" e tutela dei dati personali del minore: profili giuridici di un fenomeno interdisciplinare, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 2024, n. 2, pp. 385-397; B. Agostinelli, *Responsabilità e irresponsabilità genitoriale: dai sistemi di "parental control" all'ingravescente fenomeno dello "sharenting"*, in *Jus civile*, 2025, n. 6, pp. 840-860; più in generale, C. De Domenico, *Diritti e tutele del minore nella realtà digitale*, in *Jus civile*, 2025, n. 3, pp. 481-503.](https://www.camera.it/leg19/126?idDocumento=1771&leg=19&tab&utm; spec. la relazione illustrativa che richiama dati significativi sulla diffusione dello <i>sharenting</i>: secondo una ricerca di The Parent Zone del 2016, i genitori pubblicano quasi 1.500 fotografie dei figli prima del compimento dei cinque anni; nel 2021, secondo Security.org, il 77% dei genitori aveva condiviso sui <i>social media</i> immagini, video o storie dei figli, nell'80% dei casi indicandone il nome reale. La relazione richiama, inoltre, le stime di Barclays Bank, secondo cui la diffusione indiscriminata di contenuti relativi ai minori potrebbe essere all'origine, entro il 2030, di due terzi dei furti di identità che interesseranno i giovani.</p></div><div data-bbox=)

⁸ Sul progressivo inserimento della rappresentazione della vita privata e familiare nelle dinamiche proprie della *influencer economy*, v. C. Abidin, *Internet Celebrity. Understanding Fame Online*, Emerald Publishing, 2018; M. Fiocca, *Il binomio digitale "influencer-storytelling": la nuova pubblicità e la tutela dei consumatori*, in *Cyberspazio e Diritto*, 2018, n. 3, pp. 431-455.

⁹ Talvolta ricorre anche l'espressione *child digital labour*, utilizzata in senso sostanzialmente analogo; per una rappresentazione del progressivo emergere della possibile dimensione lavoristica dell'attività dei minori nella produzione di contenuti digitali, v. S. Van der Hof, *The Right to be a Child and the Right to be Digital: Children and Influencers in the Platform Economy*, SSRN, 2019; F.

contenuti economicamente valorizzati, spostando la questione oltre i profili dell'immagine e della riservatezza¹⁰, verso quello della possibile rilevanza lavoristica della sua attività.

3. La disciplina del lavoro minorile: coordinate essenziali e problemi di adattamento all'ambiente digitale.

Come è noto, la disciplina internazionale del lavoro minorile si è storicamente sviluppata lungo due direttrici complementari: da un lato, il contrasto all'accesso precoce al lavoro; dall'altro, la protezione del minore rispetto ad attività suscettibili di comprometterne l'istruzione, la salute e lo sviluppo. Alla prima risponde, in particolare, la Convenzione OIL n. 138 del 1973 sull'età minima di ammissione al lavoro¹¹, mentre alla seconda si riconduce la Convenzione OIL n. 182 del 1999¹².

In una prospettiva più ampia, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 riconosce, all'art. 32¹³, il diritto alla protezione dallo sfruttamento economico e da attività lavorative suscettibili di compromettere l'educazione, la salute o lo sviluppo in coerenza con il principio del superiore interesse sancito dall'art. 3. Ne emerge un approccio che guarda non soltanto alle situazioni di accesso e di svolgimento del lavoro, ma considera più latamente l'incidenza dell'attività sulla condizione del minore¹⁴.

Una chiave di lettura che assume particolare rilievo nell'ambiente digitale.

Su questo piano, merita di essere segnalato il Commento generale n. 25 del 2021 del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia¹⁵, che riconosce come i minori, attraverso la creazione e la condivisione di contenuti, possano assumere il ruolo di attori economici, con conseguenti rischi

Rees, *Famous at Five: Risk Assessing Digital Child Labour*, in *International Journal of Children's Rights*, 2025; F. Siewert, *New Forms of Child Labour: Child Influencers and Labour Law Protection*, 2024. Più in generale, sul lavoro nell'economia digitale, v. A. Casilli, *En attendant les robots. Enquête sur le travail du clic*, Seuil, 2019.

¹⁰ La partecipazione del minore alla produzione di contenuti digitali intercetta una pluralità di questioni giuridicamente rilevanti, relative, in particolare, alla tutela dell'identità e della reputazione digitale e ai rischi connessi alla diffusione, riutilizzazione e manipolazione delle immagini che lo riguardano. Tra le altre, cfr. Trib. Trani, ord. 30 agosto 2021, in *Diritto di Internet*, 2022, n. 2, p. 303, con nota di G. Capilli, *La condivisione delle immagini di minori sui social network: quale tutela?* ivi, p. 306 ss. Tali rischi assumono ulteriore rilievo alla luce delle possibilità di manipolazione delle immagini offerte dall'intelligenza artificiale generativa, anche attraverso la produzione di *deepfake*. Restano estranei alla presente indagine, pur nella loro rilevanza, i profili concernenti la liceità del trattamento dei dati personali del minore nell'ambito dell'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Sul punto, cfr. art. 8, parr. 1 e 2, Reg. (UE) 2016/679 (GDPR), che fissa in sedici anni la soglia generale per il consenso prestato direttamente dal minore, consentendo agli Stati membri di stabilire un'età inferiore, purché non al di sotto dei tredici anni; nell'ordinamento italiano, l'art. 2-*quinquies*, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ha fissato tale soglia a quattordici anni.

¹¹ Cfr. art. 2 per cui per lavoro minorile si intende l'attività svolta da un soggetto di età inferiore a quella di ammissione all'impiego e comunque subordinata all'adempimento dell'obbligo scolastico.

¹² Cfr. art. 3, spec. lett. d), che include tra le peggiori forme di lavoro minorile il lavoro che, per sua natura o per le circostanze in cui è svolto, sia suscettibile di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore.

¹³ Cfr. Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione n. 44/25 del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 27 maggio 1991, n. 176, spec. artt. 3 e 32.

¹⁴ Sul significato e sulla portata dell'art. 32 della Convenzione, v., in particolare, P. Alston, *Article 32: The Right to Protection from Economic Exploitation*, in J. Tobin (ed.), *The UN Convention on the Rights of the Child: A Commentary*, Oxford University Press, 2019, pp. 1225-1272.

¹⁵ Cfr. Committee on the Rights of the Child, *General Comment No. 25 (2021) on children's rights in relation to the digital environment*, CRC/C/GC/25, 2 March 2021, spec. parr. 112-113.

di sfruttamento, invitando gli Stati a riesaminare la disciplina applicabile anche al lavoro e alle relative opportunità di remunerazione¹⁶.

L'indicazione appare particolarmente pertinente rispetto al *commercial sharenting* e, più in generale, alla *content creation* in cui la presenza *online* del minore si intreccia con il gioco e la vita familiare, inserendosi al contempo in processi di monetizzazione gestiti dai genitori, cui possono essere destinati i relativi proventi.

Il confronto con il quadro eurounitario di tutela del lavoro minorile evidenzia, tuttavia, le prime difficoltà poste da queste nuove forme di attività. Il principale riferimento è rappresentato dalla direttiva 94/33/CE sulla protezione dei giovani sul lavoro¹⁷, che vieta, in linea generale, il lavoro dei bambini, ammettendo specifiche deroghe per le attività culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie, subordinate ad autorizzazione preventiva e alla salvaguardia della sicurezza, della salute, dello sviluppo e dell'istruzione del minore. La *content creation* solleva, in particolare, il problema della sua riconducibilità alle categorie contemplate dalla direttiva, segnatamente alle attività pubblicitarie e dello spettacolo, rispetto alle quali presenta caratteri peculiari per la frequente commistione con il gioco e la vita familiare.

La medesima impostazione si riflette nell'ordinamento nazionale.

La l. 17 ottobre 1967, n. 977, come adeguata al quadro eurounitario, assoggetta in via generale l'ammissione al lavoro al compimento dei sedici anni¹⁸ e all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Per i minori di età inferiore, l'art. 4, comma 2, ammette, in deroga, l'impiego in attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, previo assenso scritto dei titolari della responsabilità genitoriale e autorizzazione dell'autorità competente¹⁹.

Il raffronto con le nuove forme di attività digitale ripropone, dunque, anche nell'ordinamento interno, il problema dell'adattamento di categorie costruite con riferimento a modalità di impiego tradizionali. Un primo elemento di chiarimento proviene dall'AGCOM²⁰, che, con specifico riferimento agli *influencer* minorenni, ha espressamente incluso tra le disposizioni applicabili la l.

¹⁶ Cfr. sul punto S. Feldman, S. Almog, *Il lavoro minorile nelle piattaforme digitali. Profili generali e questioni di genere degli Youtubers come caso di studio*, in *Labour & Law Issues*, 2024, vol. 10, n. 2, pp. 106-128, pagg. 112-113.

¹⁷ Cfr. direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, in GUCE, L 216, 20 agosto 1994, pp. 12 ss., spec. artt. 4 e 5.

¹⁸ Sul tema P. Olivelli, *Il lavoro dei giovani*, Giuffrè, Milano, 1981, 106 s.; M.L. De Cristofaro, *Minori (lavoro dei)*, in *Dig. disc. priv.*, sez. comm., Utet, Torino, 1993, IX, 473 ss.; A.C. Moro, *Manuale di diritto minorile*, Zanichelli, Bologna, 2002, 329; E. Pasqualetto, *L'età di accesso al lavoro tra tutele, differenziazioni e discriminazioni*, Cedam, Padova, 2013, 21 ss. e 63 ss.; A. Vallebona, *Istituzioni di diritto del lavoro*, Giappichelli, Torino, 2023, 64.

¹⁹ Cfr. art. 4, comma 2, l. 17 ottobre 1967, n. 977, che subordina l'autorizzazione alla condizione che l'attività non pregiudichi «la sicurezza, l'integrità psico-fisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale». Ai sensi del successivo comma 3, al rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 365, recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione all'impiego di minori in lavori nel settore dello spettacolo. Quanto alla nozione di attività nel settore dello spettacolo, v. Cass., 15 ottobre 2014, n. 21829, in banca dati *One Legale*, che vi riconduce tutte le attività dirette «alla rappresentazione di tipo teatrale, cinematografico o televisivo, oppure alla realizzazione di un prodotto destinato ad essere visto o ascoltato da un pubblico presente o lontano»; definizione successivamente ripresa dal Ministero del lavoro, Interpello 24 marzo 2015, n. 7.

²⁰ Cfr. Allegato A, Linee guida adottate con delibera n. 197/25/CONS, in https://www.agcom.it/sites/default/files/provvedimenti/delibera/2025/197_25_cons_delibera.pdf, pag. 2.

n. 977/1967 e il d.P.R. n. 365/1994. L'indicazione dell'Autorità, pur confermando la possibile rilevanza lavoristica del fenomeno, lascia tuttavia impregiudicati sia il problema delle condizioni alle quali le diverse forme di coinvolgimento del minore nella *content creation* possano ricadere nell'ambito di applicazione della disciplina vigente, sia quello dell'adeguatezza delle relative garanzie rispetto alle peculiarità dell'ambiente digitale.

Sul primo versante, la difficoltà non risiede soltanto nella riconducibilità astratta dell'attività alle categorie previste dalla normativa, ma soprattutto nell'individuazione, in concreto, del momento in cui ciò che si presenta come gioco, relazione familiare o semplice presenza sui *social* assuma i caratteri di una partecipazione organizzata a contenuti economicamente valorizzati, tale da richiedere l'attivazione delle relative tutele.

Se si guarda, anzitutto, al piano autorizzatorio, tale difficoltà emerge con particolare evidenza. Il sistema delineato dalla disciplina vigente presuppone, infatti, la possibilità di individuare preventivamente un'attività sufficientemente definita nei contenuti, nei tempi e nelle modalità di svolgimento, presupposto difficilmente verificabile quando la *content creation* si realizza nello spazio domestico, si frammenta nel corso della giornata e tende a confondersi con la quotidianità del minore.

La difficoltà si accentua quando il minore, pur non essendo titolare dell'*account* né assumendo direttamente la veste di *influencer*, partecipi, anche con continuità, alla produzione di contenuti monetizzati, mentre l'organizzazione dell'attività, i rapporti con piattaforme, *brand* e *sponsor* e la gestione dei proventi rimangano interamente in capo ai genitori. Si determina, in questi casi, un'ulteriore sovrapposizione tra la funzione di tutela dell'interesse del minore e quella di organizzazione e gestione economica della sua partecipazione, entrambe riconducibili ai medesimi soggetti. Una coincidenza di ruoli che può rendere meno agevole l'emersione della possibile rilevanza lavoristica dell'attività e, con essa, l'attivazione di quel controllo esterno sul quale si fonda il sistema di protezione.

Lo stesso ordine di problemi si ripropone, su un diverso piano, una volta accertata, nel caso concreto, l'applicabilità della disciplina del lavoro minorile. Viene qui in considerazione l'effettiva adattabilità delle garanzie predisposte dalla l. n. 977/1967 a modalità di svolgimento dell'attività nelle quali si attenuano i confini tra spazio domestico e luogo di lavoro e, soprattutto, tra tempo di lavoro e tempo di vita.

Emblematico, sotto questo profilo, è il problema dell'orario. I limiti giornalieri e settimanali, così come le garanzie in materia di riposi e lavoro notturno²¹, presuppongono la possibilità di delimitare il tempo destinato all'attività lavorativa; operazione assai meno agevole nella produzione di contenuti digitali, nella quale assumono potenzialmente rilievo, oltre alla registrazione, la preparazione, le prove, la ripetizione di riprese e scatti e le ulteriori attività funzionali alla realizzazione dei contenuti.

Analoghe criticità investono la tutela della salute e dell'integrità psicofisica e la compatibilità dell'attività con gli impegni scolastici e formativi. Più in generale, emerge l'esigenza di preservare

²¹ Cfr. artt. 15 ss. e, in particolare, art. 18, l. n. 977/1967, che limita l'orario di lavoro dei bambini liberi da obblighi scolastici a sette ore giornaliere; v. altresì artt. 20 ss. in materia di riposi.

tempi e spazi propri della vita, del gioco, del riposo e delle relazioni del minore dalla loro progressiva incorporazione nei processi di produzione e monetizzazione dei contenuti, in un contesto nel quale la fluidità dei confini tra attività e quotidianità rende sempre meno agevole mantenerne una chiara separazione.

Di tali complessità è significativa testimonianza la progressiva emersione, anche nel nostro ordinamento, di proposte regolative volte ad adeguare il quadro di tutela alle peculiarità delle nuove forme di attività digitale²².

4. Nuove istanze di tutela: uno sguardo alle proposte italiane di regolazione.

Nel dibattito legislativo italiano sono emerse diverse iniziative che, pur muovendo dalla comune attenzione per l'utilizzazione economica della presenza e dell'attività del minore sulle piattaforme digitali, delineano un quadro ancora in evoluzione, nel quale si sperimentano differenti soluzioni quanto all'individuazione dell'attività rilevante e al suo raccordo con la disciplina del lavoro minorile. Senza pretese di esaustività, appare dunque utile richiamarne brevemente le principali direttrici, soffermandosi, nella prospettiva qui considerata, sulla proposta C. 1771²³ e sui d.d.l. S. 1136²⁴ e, da ultimo, S. 1817²⁵.

Tra queste iniziative, la proposta C. 1771, presentata il 12 marzo 2024, si colloca più direttamente sul terreno giuslavoristico, intervenendo sulla l. n. 977/1967 per estenderne l'apparato protettivo all'impiego e allo sfruttamento commerciale dei minori sulle piattaforme digitali. Il nuovo art. 4-*bis* subordina l'applicazione della disciplina al raggiungimento di determinate soglie, definite sulla base di due criteri: uno quantitativo, relativo alla durata dell'attività o al numero dei contenuti diffusi, e uno economico, riferito agli introiti diretti o indiretti generati. La loro concreta determinazione è rimessa a un successivo decreto, al quale è affidato anche il compito di precisare tempi, durata e condizioni di svolgimento dell'attività, con una scelta che rinvia alla fase attuativa la soluzione di alcune delle criticità già evidenziate, anzitutto quanto alla delimitazione e al computo del tempo di attività. Inoltre, al superamento delle soglie si collega l'operatività di alcune ulteriori garanzie²⁶.

Un analogo raccordo con la disciplina del lavoro minorile caratterizzava la formulazione originaria del d.d.l. S. 1136, presentato il 13 maggio 2024. L'art. 5 subordinava all'autorizzazione

²² Cfr. Parlamento europeo, *Risoluzione del 26 novembre 2025 sulla protezione dei minori online*, 2025/2060(INI), spec. parr. 59-63. In particolare, al par. 63, il Parlamento, rilevato che alcuni Stati membri hanno esteso agli *influencer* minorenni i regimi nazionali di tutela previsti per gli attori minori, invita gli Stati membri a considerare l'adozione di livelli equivalenti di protezione attraverso un analogo approccio regolativo.

²³ Cfr. "Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, cit. A titolo di completezza, va richiamata anche la proposta C. 1800, presentata il 22 marzo 2024 e abbinata nell'esame parlamentare alla C. 1771, insieme alle C. 1217 e C. 1863, queste ultime rivolte, più in generale, alla tutela dei minori nell'accesso e nell'utilizzo dei servizi e degli strumenti digitali. Diversamente dalla C. 1771, la C. 1800 non interviene direttamente sulla disciplina del lavoro minorile, ma sull'art. 37 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi, privilegiando una direttrice mediatico-commerciale e patrimoniale, attraverso previsioni relative all'utilizzazione commerciale dell'immagine e dei contenuti del minore, agli eventuali guadagni e alla destinazione dei relativi proventi.

²⁴ Cfr. "Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale", per cui si rinvia a https://www.senato.it/showdoc?id=1418922&leg=19&part=ddlpres_ddlpres1&tipodoc=DDLPRES&utm.

²⁵ Cfr. in <https://www.senato.it/leggi-e-documenti/disegni-di-legge/scheda-ddl?did=59933&tab=datiGenerali&utm>.

²⁶ Cfr. inserimento comma 5 all'art. 4-bis, l. n. 977/1967, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b), proposta di legge C. 1771, che demanda a un successivo decreto la determinazione delle soglie previste dal comma 2, nonché dei tempi, della durata e delle condizioni di sicurezza dell'attività, dei rischi, anche psicologici, connessi alla diffusione dei contenuti, della compatibilità con la frequenza scolastica e delle modalità di attuazione degli obblighi finanziari di cui al comma 7.

prevista dall'art. 4 l. n. 977/1967 la diffusione non occasionale dell'immagine di un minore di quindici anni, quale soggetto principale del contenuto, quando finalizzata a produrre o comunque produttiva di entrate dirette o indirette superiori a 10.000 euro annui. Diversamente dalla proposta C. 1771, la soglia economica era dunque fissata direttamente dal legislatore e alla medesima erano collegate le garanzie relative ai tempi e alle modalità dell'attività, all'integrità psicofisica e alla frequenza scolastica, nonché la protezione patrimoniale dei proventi. Da questa impostazione si allontana, tuttavia, la successiva rielaborazione del d.d.l., che sposta il baricentro verso una più generale regolazione della presenza dei minori sulle piattaforme digitali ²⁷. Il nuovo testo interviene, tra l'altro, sull'età di accesso ai *social network* e alle piattaforme di condivisione di video, fissata a quindici anni, e affida all'AGCOM l'adozione di linee guida per i minori ultraquindicenni che esercitino attività di *influencer*, senza riproporre l'espresso raccordo con il sistema autorizzatorio della l. n. 977/1967. Sul versante giuslavoristico, la soluzione risulta così meno incisiva: la possibile natura lavorativa dell'attività non è esclusa, ma la sua individuazione e l'applicazione delle relative tutele restano affidate alla disciplina generale e alla verifica dei relativi presupposti nel caso concreto.

Il collegamento con la tutela lavoristica riemerge, invece, nel più recente d.d.l. S. 1817, presentato il 24 febbraio 2026. L'art. 5 richiama espressamente l'autorizzazione di cui all'art. 4 l. n. 977/1967 quando ricorrano congiuntamente l'età inferiore a quindici anni, la centralità del minore nel contenuto, la non occasionalità della diffusione e proventi diretti o indiretti superiori a 12.000 euro annui. La soluzione appare, sotto questo profilo, più definita, poiché individua direttamente i presupposti ai quali si collega l'attivazione del sistema protettivo: all'autorità lavoristica è affidata la determinazione dei tempi e della durata dell'impiego e delle misure necessarie a tutelare l'integrità psicofisica e la frequenza scolastica del minore; alla medesima soglia economica è collegata, inoltre, la protezione dei proventi mediante il loro versamento su un conto intestato al minore.

La sintetica ricognizione restituisce, dunque, un quadro ancora frammentario²⁸, nel quale emerge la necessità di individuare criteri capaci di intercettare la possibile rilevanza lavoristica dell'attività del minore anche attraverso indici di carattere economico, difficilmente affidabile alle sole modalità concrete di svolgimento in ragione della loro fluidità; in questa prospettiva, merita particolare attenzione l'esperienza francese, che ha anticipato gli altri ordinamenti europei introducendo, già nel 2020, una disciplina specifica.

A questo quadro si aggiunge, in una prospettiva sovranazionale, la recente proposta della Commissione europea di un regolamento recante l'EU KIDS Act – “EU Keeping Internet Digital Spaces Accountable and Trustworthy”, adottata il 17 settembre 2026. La proposta si colloca, tuttavia, su un piano diverso rispetto alle iniziative esaminate, non introducendo una disciplina specificamente rivolta al lavoro dei minori o alla qualificazione giuslavoristica delle attività di content creation. Il suo rilievo rispetto al fenomeno qui considerato risiede piuttosto nella

²⁷ Cfr. d.d.l. S. 1136, nuovo testo, spec. artt. 2, 4 e 5. Il nuovo testo prevede, inoltre, la destinazione del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy al finanziamento di campagne informative volte a incentivare l'utilizzo degli strumenti di controllo parentale e a promuovere un uso consapevole della rete. Rispetto alla formulazione originaria, non è invece riproposto l'espresso richiamo all'autorizzazione di cui all'art. 4 l. n. 977/1967.

²⁸ Cfr., da ultimo, G.E. Comes, *Kids e baby influencer: il paradosso del lavoro invisibile. Profili qualificatori e prospettive di regolazione*, in *Labour & Law Issues*, 2026, vol. 12, n. 1, spec. R.17 ss., per una recente ricostruzione delle questioni qualificatorie e delle iniziative di regolazione del fenomeno.

regolazione dell'ambiente digitale nel quale tali attività possono svolgersi. La proposta introduce, infatti, un sistema armonizzato di regole sull'accesso dei minori ai servizi di social networking e di video-sharing, prevedendo, per i servizi interessati, il divieto di creazione di account autonomi per i minori di quindici anni e, per la fascia compresa tra tredici e quindici anni, la possibilità di account a funzionalità limitate attivati e gestiti con il coinvolgimento del genitore o del tutore. Per i minori di tredici anni è inoltre prevista, in presenza di determinate condizioni, la possibilità di accesso a servizi di video-sharing specificamente progettati per tale fascia d'età attraverso l'account del genitore. A tali disposizioni si affiancano obblighi di sicurezza e protezione "by design", strumenti di controllo per genitori e minori e un sistema europeo di age assurance²⁹.

La proposta assume così interesse anche rispetto alla figura del kid influencer, sebbene non affronti direttamente il problema della remunerazione dell'attività del minore, della destinazione dei proventi o dell'applicazione delle discipline nazionali sul lavoro minorile. Proprio tale limitazione rende evidente una possibile area di intersezione tra regolazione dell'ambiente digitale e tutela lavoristica: il KIDS Act interviene sulle condizioni di accesso e di fruizione delle piattaforme e sulla loro configurazione rispetto agli utenti minorenni, mentre resta affidata agli ordinamenti nazionali la questione della qualificazione e della protezione dell'attività economicamente organizzata del minore. La proposta europea sembra dunque rafforzare, sul versante della regolazione delle piattaforme, quell'esigenza di protezione che, sul piano lavoristico, emerge invece dalle difficoltà di ricondurre la content creation entro categorie elaborate per forme di lavoro tradizionali³⁰.

5. L'esperienza francese: la graduazione delle tutele tra lavoro e utilizzazione commerciale dell'immagine.

L'esperienza francese, alla quale può qui dedicarsi soltanto un breve richiamo, assume particolare interesse per il modello di regolazione delineato dalla *loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020*, rivolta anche all'utilizzazione commerciale dell'immagine dei minori sulle piattaforme *online*. Ne emerge un sistema articolato su più livelli di tutela e caratterizzato, per quanto qui interessa, da un significativo raccordo con la disciplina del lavoro minorile³¹.

²⁹ Commissione europea, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council – EU KIDS Act – “EU Keeping Internet Digital Spaces Accountable and Trustworthy”, COM(2026) 681 final, Brussels, 17 September 2026, 2026/0286(COD), in particolare artt. 1, 2, 5-8, 18-20.

³⁰ Sul carattere non direttamente giuslavoristico della proposta e sulla sua finalità di armonizzazione delle condizioni di accesso ai servizi digitali e degli obblighi di sicurezza a tutela dei minori, v. Commissione europea, Proposal for a Regulation..., cit., spec. considerando e artt. 1-2. La proposta è attualmente all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio e non costituisce, pertanto, diritto dell'Unione vigente.

³¹ Cfr. *loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne*. Su tale disciplina è successivamente intervenuta la *loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux*, provvedimento di portata più ampia, rivolto alla regolazione dell'attività di influenza commerciale nel suo complesso, che ha modificato e coordinato anche la disciplina specificamente dedicata ai minori. In particolare, la legge del 2023 ha sostituito il riferimento ai servizi di piattaforma di condivisione di video con quello, più ampio, ai servizi di piattaforma *online*, intervenendo sull'art. L. 7124-1 del *Code du travail* e sugli artt. 3 e 4 della legge del 2020, e ha espressamente ricordato la disciplina generale dell'*influence commerciale par voie électronique* con quella prevista per i minori di sedici anni. Sul provvedimento del 2023 e, specificamente, sui suoi profili lavoristici e sul coordinamento con la disciplina del lavoro minorile, v. A. Rota, M. Vitaletti, *La legge francese sugli influencer. Quale spazio per il diritto del lavoro?*, in *Labour & Law Issues*, 2023, vol. 9, n. 2, spec. § 4. Le A. sottolineano come il provvedimento non presenti una «chiara ed esclusiva vocazione lavoristica», essendo prevalentemente orientato alla dimensione commerciale e alla

Un primo livello opera direttamente sul terreno lavoristico. L'art. L. 7124-1, n. 5, del *Code du travail* assoggetta ad autorizzazione individuale preventiva l'impiego di un minore di sedici anni quale soggetto principale di registrazioni audiovisive realizzate da un datore di lavoro e destinate alla diffusione a titolo lucrativo su una piattaforma *online*³². L'attività viene così ricondotta all'apparato protettivo già previsto per l'impiego dei minori nello spettacolo e nelle attività assimilate.

La tutela non si arresta, tuttavia, alle ipotesi riconducibili a tale fattispecie. Per quelle che ne restano al di fuori, l'art. 3 introduce un distinto meccanismo di protezione: quando il minore di sedici anni sia il soggetto principale dei contenuti diffusi su una piattaforma *online*, i rappresentanti legali sono tenuti a dichiararne l'attività all'autorità competente³³ qualora sia superata, alternativamente, una soglia relativa alla durata cumulativa o al numero dei contenuti diffusi, oppure una soglia riferita ai redditi diretti o indiretti generati dalla loro diffusione³⁴.

Alla questa peculiare dichiarazione si accompagna l'intervento dell'autorità competente, chiamata a formulare raccomandazioni concernenti gli orari e la durata dell'attività, le condizioni di igiene e sicurezza, i rischi, anche psicologici, connessi alla diffusione dei contenuti e la salvaguardia della frequenza scolastica. Al superamento della soglia economica si aggiunge una specifica protezione dei proventi, affidati alla *Caisse des dépôts et consignations* sino alla maggiore età o all'emancipazione del minore, secondo le modalità stabilite dalla legge³⁵.

È proprio nell'articolazione tra questi diversi livelli che sembra risiedere uno degli aspetti di maggiore interesse della soluzione francese. Il legislatore non riconduce ogni forma di utilizzazione economicamente rilevante dell'immagine o dell'attività del minore alla fattispecie prevista dal *Code du travail*, ma neppure subordina ogni forma di protezione alla sua previa qualificazione lavoristica. Alla tutela direttamente collegata alla disciplina del lavoro minorile si affianca, infatti, un distinto regime protettivo, la cui attivazione è legata all'intensità della presenza del minore nei contenuti o alla rilevanza economica della loro diffusione. Il nodo qualificatorio non viene, dunque, eliminato, ma risulta almeno in parte disgiunto da quello della necessità di protezione, consentendo l'attivazione di specifiche garanzie anche al di fuori della fattispecie espressamente ricondotta al *Code du travail*.

Completa il sistema il coinvolgimento delle piattaforme, chiamate dall'art. 4 ad adottare apposite *chartes* volte, tra l'altro, a informare utenti e minori sulla disciplina applicabile e sui rischi

tutela dei consumatori, ma contenga significativi punti di contatto con il diritto del lavoro e, in particolare, con la protezione dei *kid influencer*.

³² Cfr. art. L. 7124-1, n. 5, *Code du travail*, nel testo vigente.

³³ Vale sottolineare che l'autorità competente è individuata nell'ambito dell'amministrazione territoriale del lavoro, secondo quanto precisato dal *décret n° 2022-727 du 28 avril 2022*, e che anche l'intensità dell'intervento pubblico risulta graduata: al controllo autorizzatorio previsto dall'art. L. 7124-1 del *Code du travail* si affianca, nelle ipotesi dell'art. 3, un intervento conseguente alla dichiarazione dei rappresentanti legali e affidato alla formulazione di raccomandazioni.

³⁴ Cfr. art. 3, I, *loi n° 2020-1266*. I criteri operano alternativamente e le relative soglie sono determinate con decreto adottato in *Conseil d'État*.

³⁵ Cfr. art. 3, II-III, *loi n° 2020-1266*.

connessi alla diffusione dell'immagine, a favorire la segnalazione dei contenuti lesivi e ad agevolare l'esercizio del diritto alla cancellazione³⁶.

6. Considerazioni conclusive.

L'obiettivo di queste pagine non era ricondurre a una categoria unitaria le diverse forme attraverso le quali la presenza e l'attività del minore possono essere economicamente valorizzate sulle piattaforme digitali, quanto piuttosto indagarne la possibile rilevanza giuslavoristica e le risposte offerte o prospettate dall'ordinamento.

Espressioni come *kid influencer*, *commercial sharenting* e *digital child labour* rinviano, infatti, ad attività eterogenee, rispetto alle quali né la presenza del minore né la produzione di valore economico sono, isolatamente considerate, sufficienti a fornire una risposta qualificatoria univoca. Anche le iniziative legislative italiane riflettono tale complessità, facendo emergere la questione dei criteri attraverso i quali riconoscere la possibile rilevanza lavoristica di attività che, per modalità e contesto di svolgimento, tendono a confondersi con la vita quotidiana del minore.

È su questo terreno che il diritto del lavoro è chiamato a misurare l'adeguatezza dei propri strumenti di tutela rispetto alle trasformazioni dell'ambiente digitale, aprendosi a logiche di protezione non rigidamente binarie, affinché la fluidità delle nuove forme di attività non si traduca in un arretramento della tutela.

³⁶ Cfr. artt. 4 e 6, *loi n° 2020-1266*. Quest'ultimo consente al minore di esercitare il diritto alla cancellazione dei propri dati personali senza il consenso dei titolari della responsabilità genitoriale.